

03006.23



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE LAVORO**

**Oggetto:**pensione di  
inabilità

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

dott.ssa Rossana Mancino

Presidente

dott. Luigi Cavallaro

consigliere

dott. Alessandro Gnani

rel. consigliere

dott. Luca Solaini

consigliere

dott. Angelo Cerulo

consigliere **Aula A**

ha pronunciato la seguente

RGN 4177/18

Cron. 3006

Rep.

Ud. 22.12.22

**ORDINANZA**

sul ricorso 4177/18 proposto da:

(omissis)

elettivamente domiciliata in

(omissis)

, presso lo studio dell'avvocato

(omissis)

, rappresentata e difesa dall'avvocato

(omissis)

;

**ricorrente****contro**

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona  
del Presidente e legale rappresentante pro tempore,  
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,  
presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e  
difeso dagli Avvocati

(omissis)

;

**controricorrente**

**contro**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;

**intimato**

avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli  
n.5408/17, depositata il 2.8.17;

udita la relazione nella causa svolta nella camera di  
consiglio del 22.12.22 dal consigliere dr. Alessandro Gnani

## **RITENUTO IN FATTO**

Con sentenza n.5408/17 la Corte d'appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado che aveva negato la pensione di inabilità a (omissis)(omissis) a seguito di un provvedimento di revoca emesso dall'Inps per sopravvenuta carenza del requisito sanitario a far data dal 10.2.2011.

Riteneva la Corte che la domanda giudiziale fosse improponibile poiché, all'esito del provvedimento di revoca, non era stata presentata domanda amministrativa volta a ottenere la prestazione, ma era stato adito direttamente il giudice.

Avverso la sentenza ricorre (omissis) (omissis) per un motivo, illustrato da memoria.

L'Inps resiste con controricorso. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, cui è stato altresì notificato il ricorso, è rimasto intimato.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Con l'unico motivo di ricorso, (omissis) (omissis) deduce violazione e falsa applicazione dell'art.11 l. n.118/71 e dell'art.2, co.2 e 3 l. n.102/09, e in subordine dell'art.47 d.P.R. n.639/70 e dell'art.7 l. n.533/73. La Corte non avrebbe considerato che il provvedimento emesso dall'INPS non era di revoca della prestazione, bensì di mera mancata riconferma della prestazione, contro cui era ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria.

Il motivo è manifestamente fondato.

Va premesso che la qualificazione in termini di revoca o meno del provvedimento dell'INPS di diniego della conferma della prestazione è questione di diritto e non di fatto – come invece sostiene INPS nel controricorso – da risolvere alla luce dell'art.4, co.3-ter d. l. n.323/96, conv. con mod. dalla l. n.425/96, che parla di "revoca" delle provvidenze in godimento derivanti da invalidità civile ove venga accertata la mancanza del requisito sanitario. Da ciò la conclusione che, come affermato dalla Corte d'appello, si è in presenza di un provvedimento di revoca,

sebbene esso non contenga la formale dizione di "revoca" della prestazione, parlando di mancata conferma.

Ciò premesso, l'orientamento espresso dalla Corte d'appello non può essere condiviso. Esso rispecchia l'assunto di questa Corte (v. ad es. Cass.28445/19, Cass.27355/20), ribadito per anni, secondo cui in caso di revoca delle prestazioni per invalidità civile basata sulla sopravvenuta insussistenza del requisito sanitario, vi era la necessità di proporre domanda amministrativa in seguito alla revoca, donde l'improponibilità della domanda giudiziale.

La questione è stata poi rimessa alle sezioni unite di questa Corte con ordinanza interlocutoria Cass.14561/22. Le sezioni unite, pronunciando sull'interpretazione dell'art.4, co.3-quater d. l. n.323/96 (sent. 14561/22) – secondo cui "avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso al giudice ordinario" – hanno affermato il principio per cui: in tema di invalidità civile, ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità, non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa.

Non essendovi motivi per discostarsi dagli argomenti svolti in tale sentenza, la statuizione di improponibilità della domanda giudiziale emessa dalla Corte d'appello è infondata, sicché la sentenza va cassata con rinvio alla medesima Corte, la quale procederà agli accertamenti di fatto necessari al fine di verificare la fondatezza o meno della domanda di parte ricorrente, nonché alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

**p.q.m.**

La Corte accoglie il motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Napoli in diversa compensazione, anche per le spese del presente giudizio.

Roma, deciso all'adunanza camerale del 22.12.22

Il Presidente

Rossana Mancino

*Rossana Mancino*

4

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Don. Maurizio D'Angelo*

Depositato in Cancelleria

Oggi, 01 FEB 2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO